



Sentenza n. 181/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice (relatore)

Guido Tarantelli

Giudice

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24088** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 41254** reso da Comperatore Maria Caterina (c.f. CMPMCT69T62L063A), quale agente della riscossione dei diritti sulle lampade votive del Comune di Oppido Mamertina (RC) per l'esercizio finanziario 2021, rappresentata e difesa dall'avv. Carola Vergara del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano al viale Bianca Maria n. 19, giusta memoria in atti;

~~- esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

~~- all'udienza dell'11.06.2025, letta la relazione del relatore,~~

~~Primo referendario, dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi~~

l'avv. Maria Grazia Violi per delega dell'avv. Vergara, e il

~~Pubblico Ministero, che concludevano come da verbale in atti;~~

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 188/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto giudiziale n° 41254 resi dall'agente contabile del Comune di Oppido Mamertina, Comperatore Maria Caterina, avente ad oggetto la riscossione dei diritti sulle lampade votive per l'esercizio finanziario 2021. In particolare, il Magistrato designato ha dichiarato che "Prima di procedere all'esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. dei dati contabili contenuti nei documenti depositati privi dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante" perché "Nel merito l'Ente ha fatto presente che la rendicontazione riguarda esclusivamente le somme riscosse per contanti. Pertanto, non può che chiedersi l'improcedibilità della gestione".

2. Con decreto presidenziale n. 290 del 12 novembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, all'agente contabile e al Procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica dell'11 giugno 2025.

3. L'agente si è costituito con memoria del 20 maggio 2025 con cui, premesso di aver rendicontato tutti i movimenti afferenti il proprio incarico e presentato il conto in data 3 febbraio 2022, vistato e approvato per regolarità contabile e amministrativa in

data 06.04.2022 dall'Ufficio Ragioneria dell'ente, ha puntualizzato di avere – di concerto con l'amministrazione –, provveduto alla rielaborazione del conto relativamente all'esercizio finanziario 2021, opportunamente allegato, conformemente alle indicazioni recepite nella relazione conclusiva del magistrato designato. Indi concludendo per la regolarità del conto, della gestione e il conseguente discarico dell'agente.

4. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2025, sentiti l'avv. Violi e il Pubblico ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. La relazione del Magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti.

Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.". La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per "maneggio di danaro pubblico" non si intende solo la "materiale detenzione" ma la "disponibilità

di denaro” e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per la riscossione).

Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del danaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello

stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Le conclusioni del Magistrato designato sono, quindi, condivise dal Collegio con riguardo ai conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate.

Più in generale, è possibile affermare che (a) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che tutte le riscossioni nell'esercizio considerato sono avvenute unicamente per contanti, sono chiaramente procedibili; (b) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, sono da considerare regolari in quanto hanno un saldo finale pari a zero; (c), i conti giudiziali rispetto ai quali viene attestata la riscossione per contanti limitatamente a un determinato periodo temporale nell'esercizio considerato, ma non quella relativa ai pagamenti dematerializzati per il restante periodo d'esercizio, sono da considerare improcedibili; (d) infine, ugualmente improcedibili sono da considerarsi quei conti per i quali è attestato il pagamento unicamente in maniera dematerializzata.

Calando tali considerazioni sul conto giudiziale n. 41254, esso deve essere dichiarato improcedibile in quanto – come riconosciuto dallo stesso agente (che altrimenti non avrebbe, di concerto con l'amministrazione, presentato un <nuovo conto da revisionare>) – rappresenta solo una parte (quella, appunto, in contanti, della gestione).

Quanto al secondo conto, omnicomprensivo della gestione in contanti e di quella dematerializzata, occorre ordinarne l'invio alla segreteria del settore conti per l'apertura di un nuovo conto giudiziale ai fini della dovuta revisione.

6. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 41254 reso da Comperatore Maria Caterina, quale agente della riscossione dei diritti sulle lampade votive del Comune di Oppido Mamertina (RC) per l'esercizio finanziario 2021, lo dichiara improcedibile.

Ordina l'invio alla segreteria del settore dei conti giudiziali del conto depositato dall'agente contabile unitamente alle memorie difensive del 20 maggio 2025 per l'apertura di un nuovo conto giudiziale a fini di revisione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11

giugno 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 21/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente